



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 28

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Valdegamberi

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16
AGOSTO 2002, N. 22 “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO
DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 gennaio 2026.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2002, N. 22 “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI”

Relazione:

La presente proposta di legge intende introdurre modifiche alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, che disciplina l'autorizzazione, l'accREDITamento e la verifica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali della regione veneto. nel corso degli anni, l'esperienza operativa ha evidenziato alcune criticità legate alla gestione dei procedimenti amministrativi, in particolare per quanto riguarda la duplicazione dei documenti e la complessità dei rinnovi di accREDITamento. la crescente digitalizzazione dei servizi pubblici, unitamente alla necessità di rendere più efficiente il rapporto tra le strutture e le amministrazioni regionali, ha reso opportuno introdurre strumenti normativi che consentano di ridurre la burocrazia, garantire la tracciabilità dei procedimenti e valorizzare le strutture che mantengono i requisiti richiesti senza criticità.

La prima modifica riguarda l'inserimento del nuovo articolo 5 bis, relativo alla documentazione. Con questa norma si stabilisce che i soggetti richiedenti non sono tenuti a produrre dati o documenti già in possesso della Regione o delle aziende ULSS in tal modo si introduce il principio del “once only”, evitando duplicazioni inutili e alleggerendo gli oneri documentali a carico delle strutture. La norma prevede, inoltre, che le amministrazioni garantiscano l'interoperabilità delle banche dati, in modo da permettere la circolazione delle informazioni tra i diversi uffici competenti e facilitare la gestione dei procedimenti amministrativi. Si tratta di un intervento che semplifica la vita delle strutture, ma al tempo stesso tutela la correttezza e la completezza dei dati gestiti dalla pubblica amministrazione.

La seconda innovazione riguarda il nuovo articolo 6 bis, dedicato al fascicolo digitale unico. Con questa disposizione, tutti i procedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio, all'accREDITamento istituzionale e alle verifiche periodiche saranno gestiti mediante un fascicolo digitale unico, che costituirà il riferimento esclusivo per tutte le amministrazioni coinvolte. L'introduzione del fascicolo digitale consente di evitare duplicazioni istruttorie, sopralluoghi ripetuti sugli stessi requisiti e incoerenze nella gestione delle informazioni. Tale strumento favorisce, inoltre, la trasparenza dei procedimenti e la tracciabilità delle attività svolte dagli uffici e dalle strutture, garantendo al contempo una gestione più rapida e sicura dei dati.

La terza modifica riguarda l'articolo 19, con la sostituzione del comma 2 con il quale si prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITamento avvenga con periodicità quinquennale e che il rinnovo possa essere effettuato mediante una procedura semplificata nelle ipotesi in cui non siano intervenute modifiche strutturali, organizzative o funzionali rilevanti, non siano state accertate gravi inadempienze o sospensioni e siano confermati i requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente. Il rinnovo semplificato avviene mediante autocertificazione del legale rappresentante, corredata da check-list standardizzata. qualora il rinnovo non abbia esito positivo, una nuova richiesta di accREDITamento non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento. Questa modifica

consente di valorizzare le strutture che rispettano i requisiti previsti e, al tempo stesso, di concentrare le verifiche sulle situazioni a rischio, migliorando l'efficienza complessiva del sistema di accreditamento.

Complessivamente, le modifiche proposte mirano a semplificare e razionalizzare l'intero sistema di accreditamento e autorizzazione, valorizzando le strutture virtuose e riducendo gli oneri amministrativi superflui, senza compromettere i livelli di sicurezza e qualità delle prestazioni. L'introduzione del fascicolo digitale unico e del principio "once only" consente di modernizzare il sistema, migliorare la gestione dei dati e garantire la trasparenza e la tracciabilità delle attività svolte dalle amministrazioni e dalle strutture stesse.

La previsione della periodicità quinquennale e della procedura semplificata per il rinnovo dell'accreditamento costituisce un ulteriore elemento di semplificazione, che riduce gli adempimenti burocratici e valorizza la continuità e la qualità delle prestazioni offerte dalle strutture accreditate. L'intera proposta è coerente con le politiche di digitalizzazione e semplificazione amministrativa promosse dalla regione e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2002, N. 22 “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI”

Art. 1 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

“2. I soggetti richiedenti non sono tenuti a produrre dati o documenti già in possesso della Regione o delle Aziende ULSS. Le amministrazioni assicurano l’interoperabilità delle banche dati ai fini dei procedimenti disciplinati dalla presente legge.”.

Art. 2 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 6 bis - Fascicolo digitale unico

1. I procedimenti di autorizzazione all’esercizio, accreditamento istituzionale e verifiche periodiche sono gestiti mediante fascicolo digitale unico. Il fascicolo digitale costituisce riferimento esclusivo per tutte le amministrazioni coinvolte, evitando duplicazioni istruttorie e sopralluoghi su requisiti identici.”.

Art. 3 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.

1. Il comma 2 dell’articolo 19, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, così sostituito:

“2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento avviene con periodicità quinquennale. Il rinnovo può avvenire mediante procedura semplificata qualora:

a) non siano intervenute modifiche strutturali, organizzative o funzionali rilevanti;

b) non siano state accertate gravi inadempienze o sospensioni; c) siano confermati i requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente. Il rinnovo semplificato avviene mediante autocertificazione del legale rappresentante, corredata da check-list standardizzata. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento.”.

Art. 4 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale definisce, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità operative per la gestione del fascicolo digitale unico e per l’applicazione delle procedure semplificate.

2. Le amministrazioni regionali e le Aziende ULSS assicurano l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle banche dati.

Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".	3
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".	3
Art. 3 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".	3
Art. 4 - Disposizioni attuative.	3
Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria.	4